

RILASCIO DEL FOGLIO DI VIA E TARGA DI CARTONE PER VEICOLI DI IMMATRICOLAZIONE STRANIERA secondo il coordinato disposto degli artt. 99 e 132 del C.d.S.

INFORMAZIONI PRELIMINARI:

1. **L'art. 132 c1 del CdS prevede che:** *“Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”*
2. **È stato chiarito che:** *il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all'estero, vale a dire in un altro Paese UE o SEE o in uno Stato extra-UE, sono esclusi da tale divieto esclusivamente:*
 - *i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in un altro Stato UE o SEE con una impresa che non ha sedi in Italia;*
 - *i veicoli intestati ad un'impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l'impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.*
3. **Si evidenzia inoltre che sussiste:** *l'impossibilità di ricorrere, al fine di condurre il veicolo oltre confine, alla autorizzazione alla circolazione di prova e alla relativa targa; ciò in quanto non solo viola le disposizioni in commento, ma anche quelle in materia di circolazione di prova, non essendo le targhe di prova preordinate alla esportazione di veicoli*

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:

Il proprietario del veicolo o la persona da esso delegata o lo Studio di consulenza.

DOVE e QUANDO:

Sportello “Immatricolazioni” aperto: lun. - ven. dalle 8.45 alle 12.30.

DOMANDA:

Redatta su modello prestampato DTT2119, avente in allegato:

- il pagamento della tariffa 2.2 (26,20 €) in una delle seguenti modalità:
 - o con bancomat (ove disponibile),
 - o con versamento sul ccp n.: 85770709 intestato a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Tesoreria,
- la fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del richiedente e originale in visione,
- la dichiarazione del richiedente su fac-simile circa il percorso e la data di partenza,
- le targhe estere e il documento di circolazione con riportante la revisione periodica/annuale regolare.

eventualmente anche:

- la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la circostanza che il delegato è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani
- l'autocertificazione in caso di comproprietari veicolo (persone fisiche),
- l'autocertificazione e fotocopia documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica (società).

AL TERMINE:

Al termine viene consegnato al richiedente:

- Il foglio di via avente validità di 5 giorni con indicato il tragitto (in casi motivati fino a 30 gg),
- Attestazione per percorsi fuori dai confini nazionali,
- La targa provvisoria (anche detta targa di cartone)

I documenti di immatricolazione del veicolo saranno restituiti alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

N.B.: nel caso di revisione scaduta non sarà possibile rilasciare foglio di via e targa di cartone, anche in questo caso, su richiesta dell'intestatario del veicolo, i documenti di circolazione saranno inviati alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.